



COMUNE DI TORTORETO

(Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/07/2021

Indice

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI
- Art. 5 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARE
- Art. 6 - LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO
- Art. 7 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 8 - SUPERFICIE UTILE
- Art. 9 - ESCLUSIONI
- Art. 10 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
- Art. 11 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 12 - TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO
- Art. 13 - RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
- Art. 14 - AGEVOLAZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- Art. 15 – OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 16 - SCUOLE STATALI
- Art. 17 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
- Art. 18 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
- Art. 19 - RISCOSSIONE
- Art. 20 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- Art. 21 - ACCERTAMENTO
- Art. 22 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO O DI ACCERTAMENTO
- Art. 23 – RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 24 - CONTENZIOSO
- Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 26 - RIMBORSI

Art. 27 – CALCOLO DEGLI INTERESSI

Art. 28 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Art. 29 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la "TARI" (Tassa sui Rifiuti), componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 704 della Legge 147 del 27.12.2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Nell'ambito del presente Regolamento la tassa sui rifiuti (TARI) è anche indicata genericamente con le espressioni "tributo" o "tributo comunale".

ART. 2 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si intendono per:
 - a) *possesso*, la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - b) *detenzione*, la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, leasing, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
 - c) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - d) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, porticati, logge, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - e) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - f) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 15.
5. Sono escluse dal tributo:
 - le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
 - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

ART. 3 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è posto a carico di chiunque possieda, occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato. A tal fine la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica è considerato sufficiente a far presumere l'occupazione o la conduzione dell'immobile ed è la conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
2. Per le utenze domestiche, anche in assenza di utenze o di arredi, l'occupazione si presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento del tributo sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

Art. 5 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARE

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e per le aree scoperte d'uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa; il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della presentazione della denuncia e del versamento della tariffa dovuta per i locali e per le aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o conduttori.
2. Nelle unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile alla superficie a tal fine utilizzata è quella prevista per la specifica attività.
3. La tariffa può essere corrisposta dal condominio regolarmente costituitosi. In tal caso l'amministratore ha l'obbligo di denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali e la data di cessazione del suo ufficio.
4. Per le parti comuni del condominio suscettibili di produrre rifiuti, se occupate o condotte non dal condominio ma in via esclusiva da soggetto diverso, a questi fa carico l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa; in tutti gli altri casi la tariffa è dovuta dall'amministratore ovvero dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio.
5. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.
6. In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio, di durata non superiore a sei mesi nel

corso dello stesso anno solare, l'obbligo di denuncia e della corresponsione del tributo è a carico del possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. In caso di locazione superiore a sei mesi la denuncia di inizio occupazione deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o dall'inquilino. In ogni caso il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare denuncia di cessazione presso l'Ufficio Tributi, entro e non oltre 30 giorni dalla data di stipula del contratto d'affitto.

ART. 6 - LOCALI ED AREE OGGETTO DEL TRIBUTO

1. Si considerano coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Tortoreto, fatta eccezione per quelli di cui all'Art. 8;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.
2. Agli stessi effetti di cui al comma precedente, si considerano:
 - a) le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività, quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi, i dancing, gli arenili, i cinema all'aperto ecc. , i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
 - b) le aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI**;
 - b) **UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI**.
2. **Le utenze domestiche residenti** sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'Anagrafe del Comune.
3. Il numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'applicazione del tributo, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune.
4. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.
5. Il Comune è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia, previa presentazione di idonea documentazione, nei seguenti casi:
 - a) congiunto anziano collocato in casa di riposo;
 - b) congiunto che svolge attività di studio per un periodo superiore a sei mesi;
 - c) congiunto che svolge attività di lavoro e/o studio in altra provincia o all'estero per un periodo superiore a sei mesi.
6. Per le utenze domestiche occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'abitazione che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
7. **Le utenze domestiche non residenti** sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale oppure all'interno del territorio comunale ma presso una diversa

abitazione. Per tali utenze, salvo prova contraria, adeguatamente documentata, sull'effettiva composizione del nucleo familiare nell'unità residente, limitatamente ad una sola unità abitativa e con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia, si dovrà tenere conto della seguente tabella di deduzione presuntiva del parametro numero occupanti in funzione del parametro superficie abitazione determinata in osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio del Comune di Tortoreto.

**Tabella presuntiva di deduzione del parametro
numero componenti il nucleo familiare e superficie abitazione**

SUPERFICIE ABITAZIONE Mq	NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
< = 35	1
36 - 55	2
56 - 75	3
76 - 100	4
101 - 150	5
Oltre 150	6

ART. 8 - SUPERFICIE UTILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.
6. L'area arenile degli stabilimenti balneari è soggetta a tariffa. L'area soggetta a tassazione si determina in base alla somma della proiezione al suolo dell'ombreggio dei singoli ombrelloni.

ART. 9 - ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura.
2. Sulla base di quanto previsto dal precedente comma, sono escluse dal calcolo delle superfici i seguenti locali ed aree:
 - a) locali:
 - privi di utenze attive di servizi a rete purché non rappresentino pertinenze e non dotati di arredamenti, impianti, attrezzature;
 - stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per l'elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;

- balconi, terrazze scoperte e simili;
 - soffitte, soppalchi e simili inabitabili, ove non si abbia presenza umana (escluse cantine) con altezza inferiore o uguale al metro 1,50;
 - di impianti sportivi di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, ad esclusione dei locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
 - locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile, ad eccezione dei locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per la lavanderia;
 - destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - destinati esclusivamente alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;
 - legnaie, tettoie, fienili, stalle, ricoveri attrezzi, purché non adibite ad uso agrituristico, annessi rustici e magazzini ex rurali;
- b) aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi
- c) aree:
- impraticabili o intercluse da recinzione;
 - in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
 - utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
 - aree verdi a mera funzione ornamentale;
 - aree adibite in via esclusiva al transito di veicoli;
 - aree scoperte che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti.
3. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, industriali o artigianali, o le porzioni di esse, in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali ovvero speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; dovrà essere esibita idonea documentazione da parte del rappresentante legale o altro avente titolo attestante la produzione esclusiva di rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ovvero speciali pericolosi e comprovante lo smaltimento in base alle norme vigenti.
4. Per i locali e le aree occupate da utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie da assoggettare a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o dell'area su cui si producono rifiuti urbani e speciali, le percentuali di seguito indicate:

ATTIVITA'	%
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici, odontotecnici, e laboratori di analisi	55%
lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
tintorie industriali	65%

officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	55%
elettrauto	65%
caseifici e cantine vinicole	30%
pescherie e macellerie	50%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie e pelletterie	55%
officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	55%
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	75%
laboratori fotografici o eliografici	75%
produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	75%
lavorazione materie plastiche e vetroresine	75%
cantieri edili per nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni	70%

5. Per fruire dell'esclusioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, ecc.) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 10 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

- Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno in cui l'occupazione o conduzione cessa, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, comunque non verranno sgravate annualità per le quali si è prescritta la possibilità di recupero del tributo nei confronti del nuovo soggetto passivo.
- Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. Eventuali rettifiche comunicate a seguito dell'emissione dell'acconto TARI dell'anno di riferimento, verranno lavorate solo in fase di saldo/conguaglio dell'importo complessivo.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

- La TARI deve garantire per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
- I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

4. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o entro la data stabilita da apposita disposizione di legge.
6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 12 – TRIBUTO GIORNALIERO DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o, aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. Le misure tariffarie giornaliere per l'unità di superficie di cui al comma precedente sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 365.
4. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente Capitolo è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. Per le attività di intrattenimento quali giostre e simili, si fa riferimento alla categoria di tariffazione prevista per discoteche e night club.
5. In occasione di eventi sportivi, manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale che vengono svolte su aree pubbliche e di durata non superiore a due giorni, viene concessa esenzione al pagamento.
6. La tariffa è applicata e riscossa dal Comune, o da altro soggetto individuato dall'Amministrazione, secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, e dal presente Capitolo.
7. Il Comune o il soggetto incaricato provvede all'emissione delle fatture/bollette per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, previste nel contratto di servizio e consentite dalla normativa vigente.
8. Eventuali reclami o contestazioni non attribuiscono all'utente il diritto di differire i pagamenti. Gli importi da versare, relativi alla tassa di smaltimento giornaliera, vanno arrotondati a 50 centesimi di Euro.
9. Gli importi inferiori a 1 Euro non vanno versati.

ART. 13 – RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:
 - a) le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti nel limite di una sola abitazione e da soggetti iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Tortoreto, alle seguenti condizioni:
 - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente nonsiano superiori a 180 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga la dichiarazione del soggetto passivo di non voler cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai

- competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengono utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 6 (sei) mesi.
2. Per le utenze domestiche di cui al punto (a) la parte fissa e variabile della tariffa unitaria è ridotta del 20%, a seguito di presentazione di idonea documentazione da parte del richiedente attestante la fondatezza della richiesta e verrà applicata limitatamente ad una sola unità abitativa, con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia.
 3. Alle utenze non domestiche di cui al punto b) si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata, sia per la parte fissa che per la parte variabile, al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o se superiore, a quello di effettiva conduzione o occupazione.
 4. Per le abitazioni tenute a disposizione da utenti non residenti nel Comune di Tortoreto la parte variabile della tariffa unitaria è ridotta del 10%.
 5. Il contribuente è obbligato a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma precedente entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

ART. 14 - AGEVOLAZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Agli utenti domestici residenti che, nell'alloggio di residenza, provvedono in proprio al compostaggio della componente putrescibile dei rifiuti è applicata, anno per anno, una riduzione sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno di riferimento un'apposita istanza all'ente nella quale attestino:
 - che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, indicando contestualmente le modalità utilizzate (composter, concimaia ecc.);
 - di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati dall'ente al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
2. Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25%.

ART. 15 – OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, a norma dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. A norma dell'art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a

decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers;
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 4, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
9. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC del Comune, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
10. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero. La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.

La percentuale di riduzione della quota variabile è $Pr = Qr/Qt * 100$, dove:

- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
 - Qt è la produzione teorica di rifiuti, con $Qt = Kd \cdot Sr$ con:
 - Kd - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - Sr - superficie di riferimento.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati,

salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.

12. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio alla prima scadenza utile. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione alla prima scadenza utile.

ART. 16 – SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni Scolastiche Statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 bis del D.L. 31 Dicembre 2007 n. 248 convertito dalla Legge 28 Febbraio 2008 n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 17 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa di soggetti residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.
2. I soggetti che hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono:
 - le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS;
 - le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale definito dalla legge;
 - i soggetti individuati dalla Legge 05 febbraio 1992 n. 104 che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
3. L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa di cui al comma 1° deve essere presentata al Comune – Servizi Sociali - entro il 30 giugno di ogni anno, allegando la documentazione comprovante le condizioni di diritto e di fatto richieste per poterne beneficiare.
4. Le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione.

ART. 18 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione TARI di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
2. La Dichiarazione, effettuata con apposito modello predisposto dal Comune di Tortoreto, va presentata entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione e deve contenere i seguenti elementi:
 - per le UTENZE DOMESTICHE:
 - Nome e Cognome dell'utente, Codice Fiscale, Residenza.
 - Numero effettivo degli occupanti.
 - Ubicazione comprensiva di Numero civico e numero dell'interno ove esistenze,

superficie, destinazione dei locali.

- Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità ed indirizzo.
- Data di inizio occupazione.
- Estremi catastali.
- Sottoscrizione con firma leggibile.

-per le UTENZE NON DOMESTICHE:

- Nome e Cognome dell'utente, Codice Fiscale, Residenza.
- Ubicazione comprensiva di Numero civico e numero dell'interno ove esistente, superficie, destinazione dei locali.
- Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità ed indirizzo.
- Data di inizio occupazione.
- Estremi catastali.
- Sottoscrizione con firma leggibile.
- Attività svolta e materie prodotte.
- Partita IVA.
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale.
- Per le persone giuridiche: denominazione, oggetto sociale, sede legale, cod. fiscale/partita IVA, iscrizione alla C.C.I.A.A., nominativo del rappresentante legale.

3. La dichiarazione ha effetto dalla data inizio occupazione, variazione e/o voltura, ed è ritenuta efficace anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa al soggetto passivo, ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. Non sono ritenute valide le comunicazioni presentate ad uffici diversi da quelli del Comune.
5. L'erede che continuasse ad occupare i locali già assoggettati al tributo ha il solo obbligo di comunicare le modifiche avvenute o l'eventuale voltura.
6. Le comunicazioni con richieste di riduzione/agevolazione dovranno essere presentate, con le modalità prestabilite dal presente regolamento, presso gli uffici competenti del Comune.
7. Gli effetti, in caso di positivo esito dell'istruttoria del Comune finalizzata alla concessione o meno dell'agevolazione, si produrranno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

ART. 19 – RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale. Il tributo Comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento PagoPA.
2. Il versamento del tributo è effettuato in base alle rate e scadenze stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo Raccomandata a/r e a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
4. Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.

ART.20 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore o uguale ad Euro 12,00.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 21 – ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo Raccomandata A/R, inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello a cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica, da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23 Marzo 1988, n. 138.
5. Si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015.

ART. 22 – DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO O DI ACCERTAMENTO

1. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, la rateazione così come prevista nel Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, adottato con Delibera Consiliare n. 29 del 06/07/2015 e s.m.e.i., oltre agli interessi di cui all'articolo 27.

ART. 23 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi e spese di notifica/spedizione, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.

ART. 24 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e

all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti da specifiche norme.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

ART. 26 – RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui all'articolo 27 relativo al calcolo degli interessi.

ART. 27 - CALCOLO DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il precedente regolamento comunale

ART. 29 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.